

CIRCOLARE N. 25/2020

Besana Brianza, 27 marzo 2020

EMERGENZA COVID-19 L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE DOPO LE MODIFICHE DEL MISE E I SITI CUI FARE RIFERIMENTO

A pochi giorni dall'entrata in vigore del DPCM 22.3.2020 ([vedi nostra informativa n. 21/2020](#)), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dopo un tavolo di confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha apportato alcune modifiche all'allegato 1 del DPCM 22.3.2020 appena richiamato, pertanto **l'elenco delle attività - che possono restare aperte e non sono oggetto di sospensione - viene sostituito con un nuovo allegato che è contenuto nel Decreto 25.3.2020 del MISE stesso.**

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22.3.2020 e che, per effetto del Decreto 25.3.2020 del MISE, ora devono sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di **ultimare le attività necessarie alla sospensione**, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del **28 marzo 2020**.

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Una breve premessa è d'obbligo per far chiarezza in tutto questo susseguirsi di provvedimenti, tra modifiche, nuovi decreti e ordinanze.

Il DPCM 22.3.2020 sopra richiamato impone **a livello nazionale la chiusura per tutte quelle attività ritenute "non essenziali"**, non ricomprese nell'elenco che segue (così come modificato dal MISE), **fino al prossimo 3.4.2020**, termine che quasi sicuramente sarà oggetto di ulteriori interventi.

L'ordinanza della Regione Lombardia del 21.3.2020, e la successiva del 22.3.2020 (che ha apportato delle integrazioni alla prima), inizialmente avevano fissato un termine più ampio, prevedendo restrizioni fino al 15.4.2020. Tuttavia in virtù del **dell'art. 2 del DL n. 19/2020 del 25.3.2020**, le disposizioni previste nell'ordinanza regionale **restano in vigore fino al 5.4.2020** (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale).

Si veda a riguardo il seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

In aggiunta a quanto sopra il DL. n. 19/2020 del 25.3.2020 stabilisce che *per tutta la durata dell'emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità le parti sociali interessate.*

Ciò significa **obbligo di apertura**, e non solo **permesso di restare aperti**, per i servizi considerati essenziali.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11.03.2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 (sospensioni già previste, servizi garantiti, ecc.).

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM. 22.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza, mentre le attività sospese dal D.M. 25.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020.

Da ultimo Vi segnaliamo il contenuto dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 22.3.2020, che prevede:

- **alla lettera c)** che *le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) (attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;*

- **alla lettera d)** *restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (ora modificato dal MISE), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.*

Su questo ultimo punto Vi rimandiamo a quanto pubblicato sul sito della Prefettura di Monza e Brianza.

Per Vs informazione segnaliamo che per il prossimo mese di aprile è comunque in previsione un nuovo decreto da parte del Governo, la cui attenzione riguarderà in particolar modo l'introduzione di nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, sia in termini di liquidità, che di reddito, e per rilanciare gli investimenti pubblici e privati.

L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO RIMANERE APERTE

L'allegato 1 al Decreto del MISE (che modifica e sostituisce l'allegato 1 del DPCM 22.3.2020) contiene l'elenco dei codici ATECO relativo **alle attività consentite**.

L'elenco è riportato alla fine della presente informativa.

SITI DI RIFERIMENTO

Vi riportiamo nuovamente i siti degli enti e delle autorità dove trovare tutte le informazioni ufficiali e i provvedimenti adottati, invitandoVi a diffidare da contenuti e messaggi che in questo periodo vengono pubblicati sui principali social e che alimentano solo altra confusione.

Sui portali di seguito elencati è dedicata un'apposita sezione all'emergenza COVID-19, con i riferimenti normativi e le FAQ alle domande frequenti.

Per il Governo:

<http://www.governo.it/>

Per gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Per il MISE:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti>

Per la Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale>

Per il Ministero dell'Interno

<https://www.interno.gov.it/it>

Per la Prefettura di Monza e Brianza:

<http://www.prefettura.it/monzaebrianza/multidip/index.htm>

http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazioni_relative_allo_svolgimento_delle_attivita_produttive-8696052.htm

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it/>



Coronavirus
COVID-19

Circolare Speciale **24/2020**

Aggiornamento delle attività produttive sospese

Il [D.P.C.M. 22.03.2020](#) ha previsto la chiusura fino al 3.04.2020 di tutte le attività produttive non considerate strategiche, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

A seguito di nuovi accordi tra Governo e sindacati, il [decreto del Mise del 25.03.2020](#) ha corretto la lista delle attività consentite, previste dal D.P.C.M. 22.03.2020. Alcuni dei codici precedentemente esclusi dall'allegato 1 del D.P.C.M. sono stati aggiunti e potranno quindi proseguire l'attività; altri non sono più previsti e quindi dovranno sospendere l'attività secondo i termini indicati.

Si propone l'elenco aggiornato alla luce delle modifiche sopra riportate.

Si rende, inoltre, disponibile il [modello di autodichiarazione per gli spostamenti](#), aggiornato al 26.03.2020 sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI FINO AL 3.04.2020

[Faq Confindustria 24.03.2020](#)

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO APPLICATIVO	⇒	Intero territorio nazionale.
DECORRENZA	⇒	Le disposizioni del <i>D.P.C.M. 22.03.2020</i> producono effetto dalla data del 23.03.2020 e sono efficaci fino al 3.04.2020 , <i>mentre le disposizioni del D.M.25.03.2020 producono effetto dal 26.03.2020 al 3.04.2020.</i> Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al D.P.C.M. 11.03.2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25.03.2020, sono entrambi prorogati al 3.04.2020 .
ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	⇒	Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. ⇒ Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
	⇒	Attività commerciali ⇒ Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dall' ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 (sospensioni già previste, servizi garantiti, ecc.). ⇒
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ IN CORSO	⇒	Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020 , compresa la spedizione della merce in giacenza , <i>mentre le attività sospese dal D.M. 25.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020.</i>
ATTIVITÀ PROFESSIONALI	⇒	Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 D.P.C.M. 11.03.2020 (lavoro agile, ferie e congedi, protocolli di sicurezza, sanificazione, ecc.).
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	⇒	Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall' art. 87 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (lavoro agile, limitata presenza di personale, utilizzo ferie, ecc.).
DIVIETO DI SPOSTAMENTO PER PERSONE FISICHE	⇒	Diverso comune  ⇒ È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano.
	⇒	Unici motivi  ⇒ • Salvo che per: .. comprovate esigenze lavorative ; .. di assoluta urgenza ; .. motivi di salute .

Tavola

Attività consentite (allegato n. 1 al [D.M. 25.03.2020](#))

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24*	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

Tavola (segue)

35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2 (a)	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ⁽¹⁾
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 (b)	Attività dei call center ⁽²⁾
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 (c)	Altri servizi di sostegno alle imprese ⁽³⁾
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Tavola (segue)

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Note	<p>(1) Esclusivamente in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 e dell'allegato 1 al D.M. 25.03.2020.</p> <p>(2) Con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare in relazione a contratti stipulati con soggetti che svolgono attività economiche di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. di data 11.03.2020 e dell'allegato 1 al D.M. 25.03.2020.</p> <p>(3) Esclusivamente per le consegne a domicilio.</p>
-------------	--

Note	<p>a) Le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 e di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, come modificato dal D.M. 25.03.2020.</p> <p>b) Le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020 e di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, come modificato dal D.M. 25.03.2020.</p> <p>c) Le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.</p>
-------------	---

ATTIVITÀ DELLE FILIERE

Con comunicazione al Prefetto

- Restano sempre consentite anche le **attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1**, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, **previa comunicazione al Prefetto della provincia** ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
- Il **Prefetto** può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Con comunicazione al Prefetto

- Sono consentite le attività degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, **previa comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un **grave pregiudizio all'impianto** stesso o un pericolo di incidenti.
- Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.

- In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI, PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

- È **sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci**, tecnologia sanitaria e **dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**.
- Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DELLA DIFESA

- Sono consentite le attività dell'industria dell'**aerospazio** e della **difesa**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, **previa autorizzazione del Prefetto** della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- Sono comunque consentite le attività che erogano **servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali** di cui alla L. 12.06.1990, n. 146.

Resta tuttavia ferma la **sospensione** del servizio di apertura al pubblico di **musei** e altri istituti e luoghi della **cultura**, nonché dei servizi che riguardano l'**istruzione** ove non erogati **a distanza** o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

RISPETTO NORME PER CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Le imprese le cui attività **non** sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali.